



## REGIME FISCALE DEI FRINGE BENEFITS PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Con Circolare n. 5 del 7 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative in relazione alle recenti novità in materia fiscale Decreto Anticipi e dalla Legge di Bilancio 2024. Quest'ultima, in particolare, ha stabilito nuovi limiti di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per le spese sostenute dal lavoratore per le utenze domestiche, per l'affitto e gli interessi sul mutuo della prima casa. Nello specifico, per il periodo d'imposta 2024, i limiti di esenzione in parola sono fissati in euro 1.000 per la generalità dei lavoratori e in euro 2.000 per quelli con figli fiscalmente a carico.

N.B: SI TRATTA DI BENI CEDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI AL LAVORATORE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA.

### DESTINATARI

Il regime agevolato si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente nonché ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (tra i quali rientrano anche co.co.co, tirocinanti, amministratori, ecc...).

### OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, si stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d'imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti quali:
  - i buoni acquisto;
  - i buoni carburante;
  - i cesti natalizi;
  - i premi per assicurazioni extra-professionali;
  - il cellulare ad uso privato;
  - i generi in natura prodotti dall'azienda, ecc.;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'affitto della prima casa nonché degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.



Il limite di esenzione di euro 1.000 è **aumentato ad euro 2.000** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, **fiscalmente a carico** (ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUIR).

**N.B: il superamento della soglia di esenzione comporta l'assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale dell'intero importo, non solo dell'eccedenza.**

Si ricorda che si considerano **fiscalmente a carico**, i figli di età:

- non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
- superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Si specifica inoltre che:

- La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2024;
- il **limite di non imponibilità di euro 2.000 non va riproporzionato** in funzione della percentuale di carico tra i due genitori. Si ritiene, infatti, ancora valida l'indicazione circa il riconoscimento dell'agevolazione in **misura intera a ogni genitore**, anche in presenza di **un unico figlio**, purché lo stesso sia **fiscalmente a carico di entrambi**;
- il figlio si considera fiscalmente a carico di entrambi i genitori anche nel caso in cui questi ultimi si siano accordati per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.
- 

## RIMBORSI SPESE PER UTENZE DOMESTICHE

Quanto alle somme di cui all'ultimo punto (punto 7), l'Agenzia delle Entrate, conferma la validità delle indicazioni nella Risoluzione n. 35/2022 (si veda nostra [circolare del 19/11/2022 cliccando qui](#)), in relazione alla medesima tipologia di spese riconosciute nel periodo d'imposta 2022 e successivamente 2023.

Le spese oggetto di rimborso devono riguardare:

- ❖ **immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti**, sulla base di un titolo idoneo, **dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari**, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
- ❖ **Spese sostenute nel 2024.**

Ai predetti fini, a parere dell'Agenzia è, inoltre, **possibile ricomprendere le utenze per uso domestico** (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio ma ripartite fra i condomini** (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) **e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito**



analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Un ulteriore aspetto preso in esame dall'Agenzia riguarda la **documentazione** che giustifica la **spesa sostenuta per le utenze** e contestualmente l'entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro.

Ai predetti fini, l'Agenzia individua **due alternative**:

- ❖ l'acquisizione e la conservazione della **documentazione** in oggetto (sicuramente più complessa);
- ❖ l'acquisizione di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il **datore di lavoro è tenuto** ad acquisire in tutti i casi anche una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Da ultimo, l'Agenzia chiarisce che la **giustificazione di spesa** può essere rappresentata anche da più fatture ed è **valida anche se** la stessa è **intestata a una persona diversa dal lavoratore** dipendente, **purché** sia **intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR** o, in caso di riaddebito analitico, **al locatore**.

## RIMBORSO DELLE SPESE PER L'AFFITTO E PER GLI INTERESSI SUL MUTUO

Per il periodo d'imposta 2024, l'applicazione del limite di esenzione (pari ad euro 1.000 o euro 2.000, a seconda se il lavoratore abbia o meno figli a carico) è estesa alle spese rimborsate al lavoratore per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La nozione di "*prima casa*" contenuta nella norma ([art. 1, comma 16, Legge n. 213/2023](#)) a parere dell'Agenzia coincide con il concetto di "*abitazione principale*".

Per abitazione principale (e, dunque, per prima casa) si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. In tal senso, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici (dunque, un luogo diverso da quello in cui ha la residenza).

Partendo da questo presupposto - prosegue l'Agenzia - le spese per l'affitto e quelle per gli interessi sul mutuo rimborsabili in esenzione sono quelle riconducibili ad "*immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all'articolo 12 del TUIR) dimorano abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese*".

**Si ritiene consigliabile**, in via prudenziale e in attesa di ulteriori auspicati chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, riconoscere in regime di esenzione i **rimborsi** delle spese per l'**affitto** o per



gli interessi sul mutuo relative esclusivamente ad immobili adibiti ad abitazione principale del lavoratore (o sulla base delle risultanze dei registri anagrafici o in forza di un'autocertificazione resa da quest'ultimo ai sensi dell'[art. 47 del DPR n. 445/2000](#)) e non anche, in alternativa, del coniuge o dei familiari dello stesso.

Con particolare riguardo alla locuzione "*spese per l'affitto*" contenuta nella norma ([art. 1, comma 16, Legge n. 213/2023](#)), l'Agenzia puntualizza che si tratta esclusivamente delle spese riferite al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno. Questo porta ad escludere la possibilità di rimborso in regime di esenzione di eventuali ulteriori voci di spesa diverse ma, comunque connesse alla locazione, quali, ad esempio, le spese di registrazione del contratto o le spese di bollo o, ancora, le spese condominiali.

L'Agenzia precisa, inoltre, che in relazione alle spese rimborsate per l'affitto e per gli interessi sul mutuo, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione (generalmente in sede di dichiarazione dei redditi), dal momento che non possono più essere considerate effettivamente sostenute.

**N.B: È IMPORTANTE CHE LE SPESE SIANO STATE SOSTENUTE NEL 2024.**

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

Con riguardo, infine, alla **documentazione** che giustifica la **spesa sostenuta** l'Agenzia individua **due alternative**:

- l'acquisizione e la conservazione della **documentazione** in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del [27 aprile 2016](#) e [D.Lgs n. 196/2003](#));
- l'acquisizione di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi del [DPR n. 445/2000](#), con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento dell'affitto o degli interessi sul mutuo

A tal fine si allegano:

- Allegato 1: dichiarazione dei figli a carico per l'innalzamento della soglia a 2000 euro
- Allegato 2: fac-simile per richiesta rimborso bollette per utenze domestiche, canoni di locazione o interessi mutuo

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,  
Donati & Suzzi Associati





## ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE

### INNALZAMENTO A 2.000 EURO, PER L'ANNO 2024, DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT PER LAVORATORI CON FIGLI

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) all'art. 1, comma 16, ha previsto, limitatamente al **periodo d'imposta 2024**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

**Il predetto limite è elevato a 2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (**lavoratori con figli fiscalmente a carico**).

Si considerano figli fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili, anche se per gli stessi non spettano le detrazioni per figli a carico (ad esempio perché di età inferiore ai 21 anni).

Il comma 17 dell'art. 1 specifica che il limite di esenzione di 2.000 euro si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

#### Dichiarazione del lavoratore ai sensi dell'art. 1, c. 17, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Il sottoscritto	Cod. Fisc.:
-----------------	-------------

nella veste di dipendente/collaboratore dell'impresa .....

**DICHIARA** sotto la propria responsabilità che i figli di seguito indicati non possiedono nell'anno 2024 un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), e pertanto di avere diritto a beneficiare della soglia di esenzione di euro 2.000 per i fringe benefit riconosciuti nel 2024, come previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Cognome e nome	Codice fiscale



Data

In fede,

**ALLEGATO 2 - FAC SIMILE**

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE  
NONCHE' PER LE SPESE SOSTENUTE PER CANONI DI LOCAZIONE O INTERESSI SUI MUTUI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente o titolare di rapporto di collaborazione o amministratore con  
compenso, presso \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, p.Iva \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA**

con riferimento all'immobile ad uso abitativo sito \_\_\_\_\_,  
via/piazza/località \_\_\_\_\_, posseduto/detenuto da me  
medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di \_\_\_\_\_

- **di essere in possesso della documentazione** comprovante il **pagamento delle seguenti utenze domestiche**, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR:



Documento numero	Data documento	Emittente e tipologia*	Intestata <sup>1</sup> a	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento

\*tipologia di utenza, canone di locazione, interessi sul mutuo

TOTALE CHIESTO A RIMBORSO € .....

#### DICHIARA INOLTRE

- **che** le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

Il dichiarante  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> L'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un **soggetto diverso dal lavoratore dipendente**, ovvero:

- ✓ il **coniuge o un familiare** indicati nell'articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
- ✓ il **locatore**, nel caso in cui le fatture riguardano **immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo**, e solo nel caso in cui il **locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario**, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
- ✓ il **condominio**, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.

Le spese per l'affitto e quelle per gli interessi sul mutuo rimborsabili in esenzione sono quelle riconducibili ad "immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all'articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese".

Si ritiene consigliabile, in via prudenziale e in attesa di ulteriori auspicati chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, riconoscere in regime di esenzione i rimborsi delle spese per l'affitto o per gli interessi sul mutuo relative esclusivamente ad immobili adibiti ad abitazione principale del lavoratore (o sulla base delle risultanze dei registri anagrafici o in forza di un'autocertificazione resa da quest'ultimo ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000) e non anche, in alternativa, del coniuge o dei familiari dello stesso.